

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ATS RM4.1



Comune di
Civitavecchia



Comune di Santa
Marinella



Comune di
Allumiere



Comune di
Tolfa

CAPOFILA COMUNE DI CIVITAVECCHIA

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DEL D. LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 E DEL DECRETO MINISTERIALE 31 MARZO 2021, N.72, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SOCIALE, SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO NEL TERRITORIO DELL'ATS RM4.1 (CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, ALLUMIERE E TOLFA)

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 118 della Costituzione di riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale;
- Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”;
- D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale del 31 marzo 2021, n. 72 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore”;
- Legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 987 del 13 giugno 2023 “Revoca della deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 326. Approvazione delle "Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 del 28 luglio 2021, organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla L. 328/2000;
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 del 2 aprile 2025;
- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 2015.

Considerato che:

- l'Ambito Territoriale Sociale RM4.1 dispone di un immobile sito in Civitavecchia - Via Giusti n. 22, riqualificato con il finanziamento del PNRR M5C2 Linea di Investimento 1.3.2 a Centro Servizi e di due appartamenti siti in Civitavecchia – Via Mazzini n. 4 e Piazza Vittorio Emanuele n. 19 riqualificati con il finanziamento del PNRR M5C2 Linea di Investimento 1.3.1 e destinati all'Housing First per complessivamente n. 10 posti letto;
- la Convenzione di gestione attuale del servizio scade il 30 giugno 2026;
- il Centro Servizi per il contrasto alla povertà, l'Housing First e il Pronto Intervento Sociale (PIS) rappresentano i tre pilastri integrati delle moderne politiche di welfare; loro scopo congiunto è garantire una risposta tempestiva alle emergenze, offrire un supporto di base per bisogni materiali e burocratici e promuovere percorsi definitivi di autonomia abitativa.

Preso atto che per l'Ambito Territoriale Sociale M4.1 per l'implementazione di un sistema integrato di servizi per la gestione delle emergenze, l'accoglienza e la presa in carico ha inteso attivare un rapporto di collaborazione sussidiaria con Enti del Terzo Settore fondata sulla corresponsabilità, a partire dalla pianificazione e costruzione del servizio, passando per la reciproca messa a disposizione di risorse funzionali al perseguimento dell'obiettivo, fino alla conclusione delle attività ed alla rendicontazione delle spese e a tal fine:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2226 del 05/05/2026 ha avviato procedura di co-programmazione ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e pubblicato Avviso pubblico per la co-programmazione del sistema territoriale di interventi di emergenza sociale e servizi di accoglienza e presa in carico nel territorio dell'ATS RM4.1 (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2972 del 15/06/2026 ha approvato il Verbale del Tavolo di co-programmazione.

Rilevato che:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di progettazione e gestione del sistema locale di servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini in materia di servizi alla persona;

- ai sensi dell'art. 3 del TUEL: “2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...) 5. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

Richiamati:

- l'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., “Codice del Terzo Settore”, il quale disciplina, relativamente alle attività di interesse generale, previste all'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accREDITAMENTO;
- il primo comma dell'art. 55 del suddetto Codice, a mente del quale “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione e accREDITAMENTO, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- il terzo comma dello stesso art. 55, il quale recita: “La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2”;
- l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 che prevede tra le attività di interesse generale: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26/06/2020, che chiarisce il rapporto esistente tra D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, ravvisando nell'art. 55 del Codice del Terzo Settore “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del

mercato, scandito “per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”;

Dato atto che al fine di sostenere l’attuazione del partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- **€.227.849,52** complessivi di cui:
 - ⇒ **€.163.917,78** a valere sul Piano Sociale di Zona
 - ⇒ **€. 53.781,72** a valere sulla Quota Povertà Estrema
 - €. 3.093,30 annualità 2019
 - €. 9.054,14 annualità 2021
 - €. 9.054,14 annualità 2022
 - €. 9.054,14 annualità 2023
 - €.11.763,00 annualità 2024
 - €.11.763,00 annualità 2024
 - ⇒ **€. 10.150,22** a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà
 - €.10.150,22 annualità 2021

Tanto premesso, è pubblicato il seguente Avviso pubblico.

ART. 1 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Il Comune di Civitavecchia, in qualità di Capofila del Distretto sociosanitario Ambito Territoriale RM4.1 di seguito denominato “Amministrazione comunale”, con sede a Civitavecchia (RM) in Piazzale Pietro Guglielmotti, 7, PEC comune.civitavecchia@legalmail.it.

ART. 2 OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso intende individuare Enti del Terzo Settore che intendono collaborare con il Distretto sociosanitario Ambito Territoriale RM4.1 per la co-progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi per la gestione delle emergenze sociali e per l’accoglienza e la presa in carico di persone e nuclei fragili:

- Centro Servizi (Stazione di posta);
- Housing First;
- Pronto Intervento Sociale.

ART. 3 FINALITA' DELLA CO-PROGETTAZIONE

La finalità della co-progettazione è di garantire la realizzazione degli interventi dedicati alle persone ed ai nuclei fragili.

Le caratteristiche e gli obiettivi della co-progettazione per l'attuazione dei suddetti interventi sono descritti e contenuti nel "Documento progettuale di massima" (Allegato 1).

ART. 4 DURATA DELLA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione decorrerà dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Il Servizio avrà la durata di anni uno, rinnovabile di un ulteriore anno.

ART. 5 RISORSE PER LA CO-PROGETTAZIONE

Il Distretto sociosanitario Ambito Territoriale RM4.1 per la realizzazione degli interventi di emergenza sociale, servizi di accoglienza e presa in carico metterà a disposizione l'importo pari ad €.227.849,52 complessivi.

Per l'attuazione della co-progettazione sono previste le seguenti risorse:

Risorse per la co-progettazione	
<i>Comune di Civitavecchia – ATS RM4.1</i>	<i>ETS partner</i>
<ul style="list-style-type: none">- Risorse economiche per un importo massimo di €.227.849,52;- Unità immobiliare destinata al Centro Servizi sita in Civitavecchia (RM), Via Giusti n. 22;- N. 2 appartamenti destinati all'Housing First siti in Civitavecchia (RM), Via Mazzini n. 4 e Piazza Vittorio Emanuele n. 19;- Utenze (Acqua – Energia Elettrica – Metano) relative all'unità immobiliare del Centro Servizi;- Coordinamento generale del progetto;- Monitoraggio del progetto.	<p>RISORSE MINIME:</p> <ul style="list-style-type: none">• RISORSE PROFESSIONALI qualificate;• quanto altro direttamente necessario alla realizzazione del progetto proposto (ALTRI COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI). <p>RISORSE AGGIUNTIVE: connesse direttamente alla realizzazione del progetto proposto (esempio: economiche, umane, beni immobili, beni mobili, beni strumentali, altro) finalizzate all'ottimizzazione ed al miglioramento del servizio.</p>

Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, nella redazione della proposta economica dovrà essere prevista una quota di risorse aggiuntive apportate dal l'ETS partner a titolo di compartecipazione.

Il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri dei partners di co-progettazione per consentire un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto alla funzione pubblica sociale. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato, alle condizioni e con le modalità stabilite nel "Documento progettuale di

Massima” solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto partners di co-progettazione. Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017 sarà previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso in cui le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio, cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive, dovessero risultare, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma da erogarsi dal partner pubblico a titolo di compensazione in base all’accordo di collaborazione.

ART. 6 TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

Gli Enti del Terzo Settore selezionati mediante il presente Avviso, prima di avviare le attività e la gestione delle azioni previste, parteciperanno al Tavolo di co-progettazione; le proposte progettuali selezionate attraverso la presente procedura saranno oggetto di riferimento e condivisione per la redazione del Progetto definitivo determinando congiuntamente gli interventi ed i servizi da erogare.

Il progetto definitivo stabilirà gli aspetti esecutivi ed economico-finanziari e potrà costituire eventualmente un’integrazione di tutte le proposte progettuali ammesse alla fase di co-progettazione.

Le operazioni del Tavolo di co-progettazione saranno debitamente verbalizzate e i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza nonché dell’eventuale tutela delle opere dell’ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno pubblicati nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale.

I partecipanti alla presente procedura, nel prendere parte ai lavori del Tavolo di co-progettazione, espressamente dichiarano e accettano che il progetto elaborato congiuntamente all’Amministrazione precedente diventerà di proprietà di quest’ultima, ferma restando la possibilità per essi di citare il predetto progetto all’esterno sulla base di idonea regolamentazione della comunicazione, che sarà condivisa con l’Amministrazione precedente.

L’Amministrazione precedente si riserva la facoltà di avviare le operazioni del Tavolo di coprogettazione anche in pendenza dell’esecuzione dei controlli relativi al possesso dei requisiti di partecipazione autodichiarati da parte degli ETS, singoli o associati, individuati a conclusione della procedura indetta con il presente Avviso.

L’Amministrazione precedente si riserva la facoltà di riattivare il Tavolo di co-progettazione allorquando si manifesti la necessità o, anche, l’opportunità di rivedere o implementare l’assetto raggiunto con la co-progettazione medesima.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Sono ammessi a candidarsi al presente avviso tutti i soggetti del Terzo Settore, definiti ai sensi dall'art. 4 del D.lgs. n.117/17, che in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con il Distretto sociosanitario Ambito Territoriale RM4.1 per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati al precedente art. 3.

ART. 8 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto e a fronte di un corrispettivo, è finalizzata all'attivazione di un partenariato per l'attuazione degli obiettivi, degli interventi e delle attività previsti nel "Documento progettuale di massima" allegato al presente Avviso (Allegato 1).

I requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, sono i seguenti.

Requisiti di ordine generale:

- ⇒ non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ⇒ qualifica di Ente del Terzo Settore in quanto iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ⇒ la previsione nello Statuto e/o nell'atto costitutivo di attività o servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso;
- ⇒ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- ⇒ aver eseguito almeno un servizio ed intervento analogo a quello in coprogettazione negli ultimi 5 anni dalla data di indizione del presente Avviso. Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., all'atto della presentazione della domanda di partecipazione;
- ⇒ disponibilità di personale interno qualificato nell'ambito di servizi alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Requisiti di idoneità economico-finanziaria

L'Amministrazione procedente, al fine di promuovere e favorire la massima partecipazione, anche in ragione dell'utilizzo degli istituti del CTS, non ha previsto requisiti di idoneità economico-finanziaria.

Tuttavia, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti, ciascun ETS selezionato e ammesso al tavolo di co-progettazione quale Ente attuatore partner dovrà versare una cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo del contributo massimo riconoscibile, come previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 9 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire, entro il giorno **26/06/2026**, esclusivamente via PEC all'indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it la documentazione di partecipazione composta come di seguito dettagliato.

La PEC dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: "AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI EMERGENZA SOCIALE, SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO.

La documentazione di partecipazione si compone di:

- ⇒ FILE 1 - DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE;
- ⇒ FILE 2 - PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

FILE 1 - DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE

L'ETS dovrà presentare, a pena di esclusione, in un unico file pdf nominato "FILE 1" sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante, la seguente documentazione, tenuto conto delle prescrizioni del successivo art. 10 in caso di presentazione in composizione plurisoggettiva:

- Domanda di partecipazione corredata di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissione, redatta sulla base del modello allegato (Allegato 3), completa di ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante;
- Avviso pubblico debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante;
- Allegato 1 "Documento di Massima" debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante;
- Documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
- Copia dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo;
- Eventuali altri allegati in caso di composizione plurisoggettiva;

FILE 2 - PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'ETS dovrà presentare, a pena di esclusione, in un unico file pdf nominato "FILE 2" sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante, la proposta progettuale di gestione del servizio redatta utilizzando il modello allegato (Allegato 4). Per ciascun intervento proposto tra quelli previsti nel "Documento progettuale di massima" (Allegato 1) all'art. 2 "INTERVENTI DA REALIZZARE", nella proposta progettuale dovranno essere descritte e quantificate le risorse, a vario titolo, messe a disposizione del partenariato, che saranno oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 11.

Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:

- ⇒ rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 "Documento progettuale di Massima";
- ⇒ rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione previsti dal presente avviso di co-progettazione;
- ⇒ completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto a quanto richiesto dal presente avviso di co-progettazione;
- ⇒ presenza dei requisiti soggettivi in capo agli Enti del Terzo Settore indicati nel presente avviso di co-progettazione;
- ⇒ rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate nel presente avviso di co-progettazione.

Farà fede esclusivamente la data di invio della PEC e l'invio dovrà considerarsi andato a buon fine solo a seguito della ricezione della ricevuta di consegna.

Ciascun Ente del Terzo Settore potrà presentare una sola domanda di partecipazione sia in composizione singola che plurisoggettiva.

ART. 10 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni del presente Avviso, le seguenti prescrizioni:

- la domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al legale rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti. L'eventuale delega deve essere allegata alla Domanda di partecipazione;

- il progetto di gestione deve essere sottoscritto da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti. L'eventuale delega deve essere allegata alla Domanda di partecipazione;
- nel Progetto di gestione del servizio (Allegato 4) dovranno essere dettagliatamente descritti ruoli e risorse di ciascun ETS partecipante;
- fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dal Capogruppo/Mandatario.

ART. 11 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Valutazione di ammissibilità formale

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due membri testimoni, verificherà la regolarità formale delle domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, attivando – ove necessario – il soccorso istruttorio, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Non saranno prese in considerazione le domande:

- pervenute oltre il termine;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
- presentate da soggetti privi dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 4;
- prive della documentazione richiesta;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste;
- prive di firma;
- incomplete, condizionate o subordinate.

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.

Accedono alla valutazione tecnica i progetti di gestione del servizio (File 2) presentati dagli ETS che hanno superato positivamente la verifica amministrativa (File 1).

Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate, il Responsabile del procedimento procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione procedente dell'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla valutazione tecnica.

Valutazione tecnica

La Commissione tecnica, quale organo collegiale composto di tre (3) membri, nominata dall'Amministrazione, avrà a disposizione il punteggio totale di 100 da assegnare alla valutazione del progetto di gestione del servizio (Proposta progettuale).

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO e DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1. ESPERIENZE PREGRESSE/IN CORSO di gestione di interventi di emergenza sociale, servizi di accoglienza e presa in carico.	<u>max 15 punti</u>
2. CONOSCENZA DEL CONTESTO E DEI BISOGNI specifici del territorio distrettuale.	<u>max 10 punti</u>
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, con evidenza delle reti di collaborazione attive e/o potenziali che possano qualificare le azioni progettuali.	<u>max 15 punti</u>
4. INTERVENTI E ATTIVITA'. A partire dagli obiettivi del presente Avviso, <u>e per ciascun intervento dettagliato nel Progetto di massima</u> , descrivere gli interventi e le attività previste, elencando per ciascuno: descrizione, obiettivo specifico, risultato atteso, organizzazione operativa del servizio, numero e tipologia del personale impiegato e relativo costo orario, ore di servizio, numero di destinatari, budget, strumenti e indicatori di monitoraggio, impatto sociale.	<u>max 45 punti</u>
5. COFINANZIAMENTO PROPOSTO E COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PRESENTE AVVISO. Descrivere il cofinanziamento proposto (in termini di risorse monetarie, risorse umane, beni immobili, beni mobili, beni strumentali, altro), mettendo in evidenza l'eventuale capacità di reperire autonomamente risorse aggiuntive.	<u>max 15 punti</u>

Il punteggio verrà attribuito secondo i criteri specificati in tabella, mentre per i criteri qualitativi, ciascun Commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun criterio indicato nella tabella sopra riportata, secondo la seguente scala di valori:

- 1.0 ottimo
- 0.9 distinto
- 0.8 molto buono
- 0.7 buono
- 0.6 sufficiente
- 0.5 accettabile
- 0.4 appena accettabile
- 0.3 mediocre
- 0.2 molto carente
- 0.1 inadeguato
- 0.0 non rispondente o non valutabile.

Quindi, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari per ciascun criterio qualitativo, che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile dal criterio stesso. La somma dei punteggi così ottenuti per ciascun criterio qualitativo con quelli ottenuti per ciascun criterio quantitativo determinerà il punteggio complessivamente attribuito alla proposta progettuale di ciascun proponente.

I soggetti ammessi alla co-progettazione saranno coloro che avranno ottenuto un punteggio superiore a 70 punti, a seguito della valutazione della Commissione tecnica.

Si precisa che durante l'attività del tavolo di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dagli Enti del Terzo Settore selezionati attraverso la presente procedura, saranno oggetto di riferimento e condivisione per la redazione del progetto definitivo.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di:

- perfezionare la procedura anche in caso di presentazione di una sola proposta, purché valida e coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione;
- sospendere, re-indire o revocare la presente procedura (in tal caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, rimborso spese o altro);
- non selezionare alcun candidato, qualora le proposte pervenute siano ritenute inadeguate sotto il profilo qualitativo o non rispondenti all'interesse pubblico.

ART. 12 CONVENZIONE

Gli ETS selezionati e ammessi al tavolo di co-progettazione quali Enti attuatori partners degli interventi e delle attività oggetto di coprogettazione, sottoscriveranno apposita Convenzione, ex art. 11 Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., regolante i reciproci rapporti, sulla base dello schema allegato (Allegato 2).

Al fine di promuovere i principi di massima partecipazione, trasparenza e pubblicità, sono indicati gli elementi essenziali della Convenzione, di cui al relativo schema (Allegato 2), elaborato tenendo conto delle tipologie di interventi finanziabili, spese ammissibili, obblighi delle Parti, modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, modifiche/variazioni del Progetto finanziato, sanzioni, esercizio dei poteri sostitutivi ed, infine, a quanto previsto in tema di stabilità dei progetti/interventi.

ART. 13 DATI PERSONALI

I servizi previsti dal presente Avviso, ancorché gestiti dall'Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di non autorizzati o non titolati.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a. trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di

tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;

- c. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d. adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e. rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- g. assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- h. su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i. mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

- j. attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

ART. 14 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale, sui siti internet istituzionali dei Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere.

ART. 15 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Gli ETS partecipanti alla presente procedura eleggono a domicilio la sede indicata nella domanda di partecipazione. Le comunicazioni avverranno esclusivamente mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

ART. 16 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Coccetti.

Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti esclusivamente in forma scritta entro 5 giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico al seguente indirizzo di posta elettronica comune.civitavecchia@legalmail.it.

ART. 17 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per l'Amministrazione procedente. Non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per questa Amministrazione e nessun/a titolo/pretesa/preferenza/priorità potrà essere vantato/a in ordine alla partecipazione alla coprogettazione e alla realizzazione delle attività, per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta ad esso. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie di co-progettazione.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa nonché il Codice Civile.

ART. 19 CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Il Foro competente è il Foro di Civitavecchia.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Documento progettuale di massima;
- Allegato 2: Schema di convenzione;
- Allegato 3: Domanda di partecipazione;
- Allegato 4: Proposta progettuale.